

REGOLAMENTO USO DARSENE DI PORTO RONCO

CAPITOLO 1: CAMPO D'APPLICAZIONE E SCOPO

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento è applicabile alle darsene di Porto Ronco.
2. Il Municipio è autorizzato a disciplinare l'ordine e l'esercizio delle darsene mediante ordinanza.

Art. 2 Scopo

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso delle installazioni designate dall'articolo che precede, attraverso il rilascio di un'autorizzazione d'uso annuale, rinnovabile di anno in anno, in assenza di disdetta da una delle parti entro il 30 settembre.

CAPITOLO 2: UTILIZZAZIONE

Art. 3 Assegnazione dei posti

1. I posti di attracco sono assegnati dal Municipio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) gli utenti devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato che deve essere regolarmente immatricolato nel Cantone Ticino.
 - b) non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona/famiglia;
 - c) I posti disponibili sono assegnati a proprietari di natanti domiciliati nel Comune o comunque ivi tenuti al pagamento delle imposte per attività lucrativa.
2. In mancanza di richieste sufficienti il Municipio può derogare al punto c) con il seguente ordine di priorità:
 1. Assegnando al massimo un ulteriore posto d'attracco per nucleo familiare.
 2. Assegnando i posti a persone fisiche domiciliate in altri Comuni.
 3. L'assegnazione dei posti ha luogo seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista di attesa tenuta dal Municipio, salvaguardato il rispetto del cpv. 1.

Art. 4 Trasferimento

Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione non è possibile.

Art. 5 Dimensioni dei natanti – Tasse d'uso

1. Le dimensioni dei natanti sono così stabilite:
 - larghezza massima 220 cm
 - lunghezza massima 650 cm

Il Municipio di Ronco sopra Ascona può concedere delle deroghe alle dimensioni dei natanti nel rispetto delle norme di sicurezza e di agibilità della struttura a pescatori professionisti domiciliati nel Comune, che esercitano questa attività a titolo principale, applicando le tasse previste al punto 5 capoverso 2 maggiorate del 50%.

2. La tassa d'uso annua è così fissata:

- minimo CHF 300.00
- massimo CHF 600.00

3. Il Municipio adegua periodicamente le tasse d'uso ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio nei limiti del Regolamento.

CAPITOLO 3: UTILIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 6 Accesso

L'accesso alla darsena è riservato agli utenti e ai loro ospiti.

In caso di emergenza possono rifugiarsi anche natanti di non utenti che si trovano in difficoltà.

Art. 7 Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati in Cantone Ticino ed essere provvisti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'individuazione.

Art. 8 Approdo e ormeggio

1. Le imbarcazioni devono approdare ed essere ormeggiate al posto loro assegnato.

2. È riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.

3. Il cambiamento di posti già assegnati può avvenire solo con il consenso scritto del Municipio.

4. L'ormeggio deve essere effettuato usando l'infrastruttura comunale.

Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio delle altre imbarcazioni.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

5. È vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente proibiti lavori di foratura o altri interventi di tipo meccanico.

6. Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione. Sono proibiti i copertoni.

Art. 9 Circolazione

1. All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture definite all'art. 1 la velocità non deve pregiudicare la sicurezza dei natanti ormeggiati.

2. Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 10 Manutenzione e cura delle infrastrutture

1. La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.

2. Ogni utente deve utilizzare con cura le attrezzature a disposizione.

3. Danni o difetti all'impianto o ai natanti devono essere tempestivamente segnalati al Municipio, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 11 Responsabilità

L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente, riservato il caso previsto dall'art. 58 CO.

Art. 12 Ordine generale e divieti

1. È vietato fare il bagno nella darsena o nelle immediate vicinanze.
2. Le rampe e i viali d'accesso devono sempre essere tenuti sgombri.
3. Sono vietati lavori di manutenzione e riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nell'area appositamente destinata a tale scopo.
4. Difetti che provocano perdite di olio o di carburanti devono essere immediatamente eliminati.
5. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.
6. Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare inutili rumori.
7. È inoltre vietato:
 - a. l'attracco anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti occasionali estranei;
 - b. autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto anche per un breve periodo;
 - c. Durante l'assenza prolungata del natante dalla struttura d'attracco, il Municipio ha la facoltà di assegnare il posto libero ad un'imbarcazione di passaggio (posto turistico). Al riguardo il titolare del posto non può vantare alcun diritto.

Art. 13 Disposizioni speciali

1. È vietato fumare all'interno delle darsene.
2. Il Municipio non garantisce l'uso del posto barca nei periodi in cui la quota del lago non lo permette.
3. I concessionari dei posti barca, nei momenti in cui la darsena di Porto Ronco non è agibile, hanno la possibilità di trasferire temporaneamente il natante al porto Crodolo, alle condizioni previste dal Regolamento Azienda Comunale Porto Natanti (APONA).

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Sorveglianza

1. Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento.
2. Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio dà luogo ad un ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può revocare con effetto immediato l'autorizzazione. Restano riservati gli art. 145 e seg. LOC.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.08.2018.

Pubblicato dal 29 agosto 2018 al 12 ottobre 2018.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 205-RE-14862 del 7 gennaio 2019.

La modifica dell'articolo 5 del Regolamento è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 10 dicembre 2018.

Pubblicata dal 12 dicembre 2018 all'11 febbraio 2019.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 205-RE-15086 del 17 luglio 2019.

Le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 12 e 14 del Regolamento sono state approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 24 giugno 2019.

Pubblicate dal 26 giugno 2019 al 10 settembre 2019.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 205-RE-15307 del 9 dicembre 2019.

La modifica dell'articolo 13 (nuovo capoverso 3) del Regolamento è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 1° marzo 2021.

Pubblicata dal 4 marzo 2021 al 3 maggio 2021.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione incarto 001381 del 22 novembre 2021.